

Bruxelles, 10 luglio 2025
(OR. en)

10800/25
ADD 1

LIMITE

TRANS 261
COWEB 93
ELARG 85

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati sulla revisione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO INTERNAZIONALE

RELATIVO ALLA REVISIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

AMBITO DELL'ACCORDO PREVISTO

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (TCT) promuove lo sviluppo della rete di trasporti tra l'UE e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia (di seguito "parti dell'Europa sudorientale") nel settore del trasporto stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell'Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell'UE sulla base delle pertinenti disposizioni dell'acquis dell'UE. L'obiettivo generale delle modifiche previste è sostenere e rafforzare l'allineamento legislativo delle parti dell'Europa sudorientale, ma anche migliorare e chiarire taluni aspetti operativi individuati nell'ambito della sua applicazione.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Le modifiche dovrebbero peraltro consentire l'adesione a pieno titolo dell'Ucraina e della Repubblica di Moldova al TCT. Per garantirne la piena integrazione nel TCT, la Commissione dovrebbe inoltre negoziare allegati sulle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 40 TCT, applicabili a entrambi i paesi al momento della loro adesione.

1. OBIETTIVI NEGOZIALI

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

- 1) L'obiettivo generale delle modifiche dovrebbe essere di sostenere e rafforzare l'allineamento legislativo di tutte le parti contraenti al pertinente acquis dell'UE, alla luce delle rispettive prospettive europee, nonché promuovere l'integrazione progressiva dei loro mercati dei trasporti nel mercato dei trasporti dell'UE.
- 2) Le modifiche dovrebbero peraltro consentire l'adesione a pieno titolo dei partecipanti osservatori provenienti dall'Ucraina e dalla Repubblica di Moldova al trattato che istituisce la Comunità dei trasporti. Per garantirne la piena integrazione nel TCT, la Commissione dovrebbe inoltre negoziare allegati sulle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 40 TCT, applicabili a entrambi i paesi al momento della loro adesione. La Commissione dovrebbe essere altresì in grado di rispondere alle potenziali richieste riguardanti la sostanza del TCT da parte dell'Ucraina e della Repubblica di Moldova.
- 3) A tale riguardo, le modifiche potrebbero anche comprendere un riesame delle disposizioni che fanno specifico riferimento ai Balcani occidentali, affinché tali disposizioni si riferiscano anche, se del caso, ai paesi summenzionati, nonché un riesame della formula di ripartizione degli oneri di bilancio di cui all'allegato V del trattato per tenere conto dell'aumento del numero di parti contraenti e garantire una distribuzione continua ed equa dei contributi.
- 4) Le modifiche volte a promuovere l'allineamento legislativo dovrebbero comprendere gli aspetti aggiuntivi seguenti:
 - a) rafforzare gli impegni vincolanti in materia di allineamento all'acquis contenuti nel TCT prevedendo sanzioni (come ad esempio la sospensione dei diritti di voto) in caso di violazioni gravi o persistenti;

- b) riconoscere e istituzionalizzare i piani d'azione del TCT attuali e futuri sul sostegno all'allineamento legislativo;
 - c) rafforzare e orientare meglio il ruolo del segretariato permanente ai sensi dell'articolo 28 per sostenere più efficacemente le prospettive europee delle parti dell'Europa sudorientale; nonché
 - d) chiarire e sviluppare le norme sui termini per rendere vincolanti per le parti dell'Europa sudorientale le pertinenti disposizioni della legislazione di cui all'allegato I del TCT, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
- 5) Le modifiche dovrebbero garantire l'aggiornamento dell'allegato I del TCT, segnatamente per aggiungere l'acquis dell'UE antecedente alla firma del TCT e per tenere conto dei pertinenti sviluppi politici. Se del caso, ciò potrebbe comportare l'inclusione di nuove normative nel settore dei trasporti o nei settori ad esso associati menzionati in tale allegato.
- 6) Le modifiche dovrebbero aggiornare, se necessario, le disposizioni degli articoli 8 e 9 relative allo sviluppo dell'estensione indicativa della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) alle parti dell'Europa sudorientale e il corrispondente piano di lavoro quinquennale, per tenere conto degli sviluppi politici nel quadro legislativo TEN-T.
- 7) Le modifiche dovrebbero garantire una modalità meno onerosa di consultazione degli esperti delle parti dell'Europa sudorientale per quanto riguarda gli obblighi attualmente stabiliti all'allegato II, punto 4, TCT.
- 8) Le modifiche dovrebbero rispecchiare gli accordi già raggiunti in merito alla denominazione ufficiale della Repubblica di Macedonia del Nord.
- 9) La Commissione dovrebbe inoltre valutare la necessità di adeguare, se del caso, i protocolli bilaterali attualmente in vigore, ad esempio per quanto riguarda la situazione specifica delle parti senza sbocco sul mare e le attuali disposizioni in materia di trasporto marittimo.

- 10) Le modifiche dovrebbero comportare una revisione delle norme sull'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, segnatamente al fine di includere anche la giurisprudenza pronunciata dopo la data della firma del TCT.
- 11) Le modifiche potrebbero anche comprendere questioni tecniche minori non incluse in alcuna delle precedenti direttive di negoziato (ad esempio i refusi esistenti, alcuni riferimenti errati o obsoleti).

2. CONDUZIONE DEI NEGOZIATI

La Commissione condurrà i negoziati conformemente alle presenti direttive e garantirà un adeguato coordinamento con i negoziati in corso e futuri in altri settori pertinenti.
